

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UNA FLOTTA DI VEICOLI DA ADIBIRE A SERVIZI DI IGIENE URBANA AI SENSI DEGLI ART. 164 E SEGUENTI E DEGLI ART. 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

TRA

GEOFOR S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale a Pontedera (PI) in Viale America, n. 105, C.F./P.I. 01153330509, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* Rossano Signorini C.F. SGN RSN 57A19 G843D, nato a Pontedera (PI) il 19 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri, di seguito anche definita “Stazione Appaltante” e/o “Parte” (individualmente) o “Parti” (congiuntamente);

E

CONSORZIO VALORENT, con ha sede legale a Livorno (LI), in Via San Francesco n. 17, C.F./P.I. 01987460498, R.E.A. n. LI - 220576, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro-tempore* Bruno Gagliardi C.F. GGL BRN 50T10 B963H, nato a Caserta (CE) il 10 dicembre 1950, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri, di seguito anche definito “Aggiudicatario” e/o “Parte” (individualmente) o “Parti” (congiuntamente).

PREMESSO CHE

La società Geofor S.p.A. ha ritenuto necessario operare una riorganizzazione della gestione della flotta dei mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti, al fine di ottenere una maggiore produttività e una maggiore attenzione ai costi di manutenzione degli stessi.

A tale scopo la Società ha valutato, attraverso le determinazioni di cui ai verbali sotto elencati, di conseguire gli obiettivi di cui al precedente punto attraverso il ricorso alle forme del Partenariato Pubblico-Privato, tra cui il Project Financing:

- Verbale di riunione n. 12 del 27/07/2020 del CDA di Geofor;
- Verbale di riunione n. 13 del 11/08/2020 del CDA di Geofor;
- Verbale di riunione n. 14 del 03/11/2020 del CDA di Geofor;
- Verbale di riunione n. 6 del 31/05/2021 del Comitato per il Controllo analogo di Geofor;
- Verbale di riunione n. 2 del 22/06/2021 del Comitato per il Controllo analogo di Geofor allargato a tutti gli amministratori del bacino servito;
- Verbale di riunione del 29/06/2021 dell’Assemblea dei Soci di Retiambiente S.p.A.

In data 20/07/2021 il Proponente, e per esso le sue consorziate, ha manifestato per iscritto, attraverso la presentazione di uno schema di finanza di progetto, la sua disponibilità ad elaborare il progetto ex art. 183 c.15 del D.Lgs 2016 sostenendone gli investimenti necessari. Preso atto di quanto precede, ritenuto vantaggioso per Geofor

procedere in tal senso l'Amministratore Unico di Geofor ha determinato di nominare il Direttore Affari Generali e risorse Umane Paolo Vannozzi quale R.U.P. – ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 – autorizzandolo ad interloquire con i suddetti operatori economici e a fornire loro i dati propedeutici alla predisposizione dei documenti progettuali finalizzati alla proposizione di una finanza di progetto per la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società Geofor S.p.A.

In data 23/09/2021 Geofor S.p.A. ha ricevuto dalle società Euro Servizi s.r.l., Vrent S.p.A., Ecofficine S.r.l. e VFM Technik S.r.l., in veste giuridica di costituendo consorzio, oggi Consorzio Valorent, una proposta di project financing ai sensi dell'art. 183 co. 15 d.lgs. 2015 avente ad oggetto l'affidamento della progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di una flotta di veicoli da adibire a raccolta rifiuti, nonché la gestione dei centri di assistenza e lavaggio mezzi;

In data 24/09/2021 l'Amministratore unico di Geofor ha determinato di

- di recepire la proposta di Project Financing ai sensi dell'art. 183 co. 15 del d.lgs. n. 50/2016 ed i relativi allegati presentata dal Proponente in relazione alla progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di una flotta di veicoli da adibire a raccolta rifiuti, nonché alla gestione dei centri di assistenza e lavaggio mezzi;
- di approvare la Proposta, avendo preso atto dell'avvenuta introduzione delle modifiche richieste dalla Geofor S.p.a. ed avendone valutata positivamente la fattibilità e la rispondenza all'interesse societario, nonché avendo considerato che il ricorso a procedure di Project Financing era già stato inserito negli atti di indirizzo della Geofor;
- di porre il progetto di fattibilità così come approvato a base di gara per espletare la procedura di cui all'art. 183 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la selezione dell'aggiudicatario che eseguirà le prestazioni previste nel Progetto;
- di indire allo scopo una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto comunque salvo il diritto di prelazione del promotore secondo quanto stabilito dal art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016;
- di approvare il bando di gara ed i relativi documenti allegati;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Paolo Vannozzi.

La suddetta procedura ad evidenza pubblica è stata pubblicata sul profilo del Committente tramite la piattaforma per le gare telematiche DigitalPA, sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale. In data 27/11/2021 il Responsabile Unico del procedimento ha trasmesso all'Amministratore Unico di Geofor la proposta di aggiudicazione della procedura in questione nei confronti del Costituendo Consorzio VES. Nella stessa data l'Amministratore Unico di Geofor S.p.A. ai sensi e agli effetti dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 ha aggiudicato in via definitiva al Costituendo Consorzio fra Vrent

S.p.A., Euro Servizi S.r.l., Ecofficine S.r.l. e VFM Technik S.r.l. che ha offerto un ribasso del 0,76% sui canoni posti a base di gara e ha conseguito un punteggio complessivo pari a 62,766/100 il progetto di finanza ex art. 183 del D.Lgs 50/2016 per la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società Geofor S.p.A ivi compresi gli investimenti di cui alla proposta.

Altresì

CONSIDERATO CHE

- I) L'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (d'ora in avanti denominato il "Codice") disciplina la Finanza di Progetto ad iniziativa privata per l'affidamento di lavori e di servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dall'art. 3 del medesimo Codice;
- II) in data 23/09/2021 il Proponente ha presentato alla Stazione Appaltante una proposta di finanza di Progetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 15 e 179 comma 3 del Codice, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di una flotta di veicoli da adibire a raccolta rifiuti e la gestione dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della Stazione Appaltante
- III) La proposta di finanza di progetto è nello specifico descritta ed individuata nei documenti che costituiscono la "**Proposta**" nonché, in fase di gara, nell' "**Offerta Tecnica**".

La Proposta è composta come specificato nel documento chiamato "Elenco degli Elaborati", allegato al presente contratto, ovvero da:

1. Progetto di Fattibilità tecnico-economica, il quale è composto da:
 - A. Relazione Tecnico-Illustrativa;
 - B. Studio di Prefattibilità Ambientale;
 - C. Quadro Economico e Calcolo sommario della spesa;
 - D. Indicazioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza;
 - E. Cronoprogramma;
 2. Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;
 3. Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione;
 4. Matrice dei Rischi;
 5. Piano Economico Finanziario ("**PEF**");
 6. Bozza di Convenzione.
- IV) Oltre ai documenti che compongono la Proposta, è allegato al presente Contratto anche il capitolato/disciplinare tecnico-normativo di esecuzione del contratto;
 - V) Più in dettaglio, la Proposta di finanza di progetto prevede la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a., il tutto come meglio descritto nella Proposta medesima.
 - VI) considerato inoltre che non sono state presentate alla Stazione Appaltante altre proposte aventi il medesimo oggetto e che la Stazione Appaltante ha valutato la

Proposta fattibile e sostenibile, sul piano tecnico, giuridico ed economico, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice;

- VII) l'aggiudicatario ha presentato cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel bando di gara all'art. 23 punto 4 e all'art. 183 co. 13 d.lgs. 50/2016 ed ha altresì costituito la garanzia di cui all'art. 23 punto 5 del bando di gara;
- XI) i costi relativi alla realizzazione e gestione della Proposta, come meglio descritti nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dall'Aggiudicatario senza oneri e anticipazioni a carico della Stazione Appaltante;
- XII) le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico–Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi sono le seguenti:
 - durata della convenzione;
 - importo dell'investimento e della conseguente gestione dei servizi;
 - ricavi derivanti dalla gestione dei servizi oggetto di affidamento;
 - costi di remunerazione del capitale (debito ed equity);
 - normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
 - assenza di cause di forza maggiore;
 - rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.

Pertanto con la presente Convenzione (d'ora innanzi la "**Convenzione**" o il "**Contratto**"), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione del Contratto e per tutta la sua durata.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

I Documenti Contrattuali richiamati ai numeri III) e IV) del considerato in premessa, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

3. CONDIZIONI GENERALI

- 1) Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
- 2) L'aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di aggiudicatario;
 - non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - non incorre in ipotesi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice Appalti, e non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
- 3) Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Non è ammessa la cessione del Contratto. Sono ammesse le ipotesi di subentro di altro operatore economico in luogo dell'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Codice.

4. OGGETTO

- 1) Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del progetto di acquisizione, implementazione servizi ed infrastrutture per la gestione e manutenzione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a. Il costo complessivo del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è di € 128.773.613,28, da cui va detratto il valore finale dei mezzi pari a € 6.288.116,00 così per un totale di € 122.485.497,28.
- 2) In particolare, formano oggetto del Contratto e del Contratto le attività descritte nella Relazione Tecnico-Illustrativa all'articolo 4 e dettagliate agli articoli da 10 a 124 di essa. Di seguito si riportano sinteticamente le attività oggetto del Contratto, e si rimanda alla Relazione Tecnico-Illustrativa per quanto non disciplinato nel presente Contratto:
 - a. Acquisto e gestione parco mezzi di proprietà di Geofor s.p.a. (art. 10 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - b. Fornitura di mezzi in sostituzione di quelli a noleggio a breve termine e noleggio lungo termine (art. 11 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - c. Veicoli di scorta tecnica nella fornitura di mezzi per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 12 Relazione Tecnico-Illustrativa);

- d. Caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 13 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - e. Interventi minimi per l'officina della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 14 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - f. Trasferimento officina dalla sede di Pontedera alla nuova sede di Calcinaia (art. 15 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - g. Realizzazione ex novo di un impianto di lavaggio nella nuova sede di Calcinaia con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 17 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - h. Gestione dell'officina di Pontedera con proprio personale (art. 18 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
 - i. Gestione del lavaggio di Pontedera con proprio personale (art. 19 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
 - j. Ristrutturazione del capannone esistente e realizzazione di una nuova officina, presso la sede di Pisa, con fornitura di nuove attrezzature di lavoro e gestione con proprio personale (art. 20 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - k. Revamping del lavaggio presso la sede di Pisa con fornitura di nuove attrezzature da lavoro (art. 21 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - l. Gestione del lavaggio di Pisa con proprio personale (art. 22 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - m. Gestione del servizio di officina mobile con propri mezzi e personale (art. 23 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - n. Servizio di assistenza all'avvio con proprio personale (art. 24 Relazione Tecnico-Illustrativa).
- 3) L'aggiudicatario garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione Appaltante contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 4) Sono escluse dal Contratto tutte le attività e i servizi non espressamente indicati in esso.

5. DURATA DEL PROGETTO — CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

- 1) Il Progetto ha la durata complessiva di 12 anni (dodici anni) con termine al 31.12.2033. Il primo ciclo temporale di vita utile dei mezzi oggetto del Contratto partirà dal 2022 fino al termine del 2025. Il secondo ciclo inizierà nel 2026 e avrà termine nel 2033.
- 2) Il cronoprogramma specifico degli interventi relativi ai mezzi oggetto del Contratto è dettagliato nel documento denominato "*Cronoprogramma investimenti*" ed allegato al

presente Contratto. Il cronoprogramma è stato elaborato di comune accordo fra le parti, che ad esso rinviano per disciplinare gli aspetti temporali degli investimenti e della attività oggetto del Contratto.

- 3) Il prezzo di acquisto della flotta dei mezzi di proprietà della Geofor S.p.A., stimata in complessivi Euro 5.978.650,00 oltre IVA per un totale di Euro 7.293.953,00 dovrà essere corrisposto alla Stazione Appaltante come segue: quanto ad Euro 2.000.000,00, inderogabilmente entro la data del 31.12.2021. Quanto al saldo di Euro 5.293.953,00 in ulteriori due soluzioni di pagamento ciascuna dell'importo di € 2.646.976,50, la prima entro il 31/12/2022 e la seconda entro il 31/12/2023.

Il Consorzio provvederà all'acquisto dei mezzi di proprietà di Geofor S.p.A. tramite le proprie Consorziare Euroservizi S.r.l. e Vrent S.p.A. in modo paritetico tra esse, nei confronti delle quali Geofor emetterà fatture di vendita che potranno essere saldate dal consorzio stesso in qualità di obbligato in solido. La effettiva consistenza del parco mezzi di proprietà di Geofor S.p.A. sarà verificata tra le parti contestualmente al trasferimento di proprietà dello stesso parco veicolare.

- 4) Il canone di progetto risultante all'esito del ribasso offerto in sede gara nel primo ciclo temporale di vita utile dei mezzi oggetto del Contratto, dal 2022 fino al termine del 2025, è pari ad € 775.732,30 mensili oltre iva di legge. Il canone di progetto nel secondo ciclo temporale, dal 2026 al 2033, è di € 888.024,41 mensili oltre iva di legge. Considerato che la Stazione Appaltante si dovrà avvalere, fino al 30 aprile 2022, di mezzi nella propria disponibilità per pregressi contratti di noleggio prossimi alla scadenza al preciso scopo di non incorrere in inadempimenti contrattuali, per evitare duplicazioni di costi a carico della medesima Stazione Appaltante – sempre nel periodo transitorio 1 gennaio 2022 / 30 aprile 2022 – le parti convengono che il canone di progetto sia ugualmente fatturato per il suo intero mentre Geofor SpA provvederà a rifatturare all'aggiudicatario una somma di denaro, corrispondente agli effettivi canoni di noleggio a breve termine direttamente da essa sostenuti nel periodo gennaio – aprile 2022 e corrispondenti a:

- euro 197.306,97 + iva per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- euro 183.598,96 + iva per il mese di marzo 2022;
- euro 145.092,56 + iva per il mese di aprile 2022.

- 5) Il pagamento del canone di progetto sarà corrisposto al sessantesimo giorno dalla conclusione del primo mese di erogazione dei servizi. Le fatture dovranno contenere il riferimento alla Convenzione, alla singola tipologia di attività e al periodo di competenza e l'indicazione del relativo prezzo unitario.
- 6) Il pagamento da parte della Stazione Appaltante dei canoni di progetto è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, di certificazioni e/o documentazioni idonee a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento dei canoni dei contratti di leasing relativi ai mezzi che compongono la flotta. L'aggiudicatario si obbliga a presentare le prime certificazioni nel momento in cui inizierà a decorrere la fatturazione dei canoni di

progetto. Le certificazioni successive dovranno essere comunicate, da parte dell'aggiudicatario, con cadenza trimestrale. In caso di loro assente o ritardata comunicazione, o comunque di irregolare pagamento dei canoni del leasing, il canone mensile di progetto non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante finché le certificazioni non siano presentate o l'irregolarità sanata.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

6. AUTORIZZAZIONI

- 1) Alla Stazione Appaltante competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni amministrative, tecniche, urbanistiche ed ambientali necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture materiali e immateriali per il raggiungimento degli obiettivi specifici contenuti nel progetto, di seguito indicate:
- Autorizzazione Unica Ambientale per il sito di Ospedaletto per lo scarico dei servizi igienici rilasciata dalla Regione Toscana (già conseguita dalla S.A.);
 - Autorizzazione Unica Ambientale per il nuovo sito di Calcinaia comprendente la gestione delle acque di dilavamento dei parcheggi dei mezzi, degli scarichi civili e degli scarichi legati alle acque di lavaggio mezzi;
 - Pratica antincendio sul sito di Calcinaia per le attività parcheggio mezzi, deposito gasolio per rifornimento e attività di officina;
 - Pratica antincendio per il deposito di gasolio adibito al rifornimento mezzi sul sito di Ospedaletto.

La Stazione Appaltante ha presentato una richiesta di Permesso di Costruire al Comune di Pisa relativa alla Infrastruttura di Pisa, via di Granuccio. Il tecnico da essa incaricato provvederà a richiedere una variante al P.d.C. per la realizzazione dell'officina, con rilascio previsto entro il 31 marzo 2022. L'aggiudicatario non è in modo responsabile qualora il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni necessarie spettanti alla Stazione Appaltante impedisca o renda eccessivamente onerosa la realizzazione dei lavori previsti dal Progetto nei tempi indicati dal Cronoprogramma.

- 2) All'aggiudicatario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la costruzione e messa in esercizio delle Infrastrutture, di seguito indicate:
- Messa a norma del capannone di Pisa da adibire a officina dal punto di vista urbanistico;
 - Implementazione di tutte le macchine e attrezzature necessarie alla realizzazione dell'officina;
 - Messa a norma dell'infrastruttura costituente l'officina.
- 3) Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico dell'aggiudicatario, salvo che

quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto della Stazione Appaltante e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico dell'aggiudicatario si applicano altresì le penali di cui all'articolo 18 del presente Contratto e art. 8 del Capitolato/disciplinare tecnico–normativo.

- 4) Qualora la Parte competente all'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla sarà dovuto tra le Parti.
- 5) Spetta all'aggiudicatario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1) La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere all'aggiudicatario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo, così come definito all'art. 5 del presente contratto.
- 2) Compete inoltre alla Stazione Appaltante, la quale assume le relative obbligazioni a provvedere all'attività elencate, quanto segue:
 - a. approvare il Progetto di Finanza presentato dall'aggiudicatario, entro e non oltre tre mesi (ovvero giorni novanta) dalla ricezione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto;
 - b. approvare le eventuali Varianti;
 - c. predisporre entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del contratto gli atti progettuali e le eventuali varianti necessarie all'esecuzione delle opere e delle infrastrutture previste nel Progetto di Finanza.
 - d. nominare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
 - e. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario;
 - f. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte dell'aggiudicatario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Infrastruttura e nel Capitolato di Gara, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - g. non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative dei diritti in capo all'Aggiudicatario che discendono ai sensi della presente Convenzione;

- h. provvedere al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le tempistiche degli Interventi previsti nel cronoprogramma;
 - i. assicurare la piena disponibilità delle banche dati utili a realizzare i servizi oggetto della convenzione;
 - j. assicurare la piena disponibilità degli accessi a banche dati rese disponibili da Enti della Pubblica Amministrazione Centrale quali PuntoFisco ed INPS.
- 3) La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'aggiudicatario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni il Contratto. In particolare, la Stazione Appaltante è tenuta a trasmettere all'aggiudicatario le seguenti informazioni e documenti:
- a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità della Stazione Appaltante;
 - b. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del Contratto.

8. VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1) La Stazione Appaltante vigila, attraverso il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione ed i soggetti comunque responsabili, affinché gli Interventi di cui alla presente Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed a norma dei progetti approvati. A tal fine:
- c. la Stazione Appaltante visita e assiste agli Interventi, può impartire istruzioni, eseguire prove, misurazioni, saggi e quant'altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi;
 - d. l'aggiudicatario, a propria volta, dovrà fornire e trasmettere alla Stazione Appaltante con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di consegna delle attività, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati concernenti lo stato e l'andamento degli Interventi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma;
 - e. la Stazione Appaltante monitora altresì l'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di servizio previsti nel Progetto, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione, al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti all'Aggiudicatario ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, l'aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante le relazioni puntuali entro (15 giorni) e le relazioni periodiche di cui al Progetto, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante;
 - f. il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati, anche ai fini

di quanto previsto in relazione all'equilibrio Economico–Finanziario, alla eventuale Revisione del piano economico–finanziario ed alle Penali).

9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1) L'aggiudicatario si obbliga a:

- g. adempiere al Progetto secondo le previsioni del Project Financing presentate in sede di gara, approvato dalla Stazione Appaltante e condiviso dall'aggiudicatario, nella propria offerta tecnica, in sede di gara;
- h. acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 6 comma 2 e mantenerle valide ed efficaci.
- i. realizzare le infrastrutture e le opere a regola d'arte, in conformità al Progetto presentato dalla Stazione Appaltante, rispettando la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e ultimando la realizzazione nei tempi ivi previsti;
- j. mantenere l'Infrastruttura ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
- k. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- l. prestare l'assistenza richiesta dalla Stazione Appaltante, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- m. collaborare con la Stazione Appaltante affinché questa eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo alla Stazione Appaltante, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dalla stessa richieste;
- n. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

2) Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo di esecuzione.

3) L'aggiudicatario si impegna altresì a:

- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dall'aggiudicatario e accessibile dalla Stazione Appaltante in tempo reale;
- b. fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

- d. informare tempestivamente la Stazione Appaltante in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione dell'Infrastruttura o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Infrastruttura e/o dei Servizi;
 - e. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - f. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate all'aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
 - g. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti dell'aggiudicatario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - h. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla capacità dell'aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
 - i. inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto del Contratto e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte della Stazione Appaltante, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato"* ed eventuali successive revisioni;
- 4) L'aggiudicatario si impegna altresì ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

10. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

- 1) L'aggiudicatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- j. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - k. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Stazione Appaltante o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività dell'aggiudicatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Contratto, nelle Fasi di Realizzazione e Gestione;

- l. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'aggiudicatario;
- m. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, della realizzazione dell'Infrastruttura, della gestione dell'Infrastruttura e delle attività connesse.

11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:
 - a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b. a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/ conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
 - c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi alla Stazione Appaltante;
 - d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
- 3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4) L'aggiudicatario si obbliga altresì:
 - a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - b. a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'aggiudicatario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

- 5) La Stazione Appaltante verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 6) L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero di CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

12. FORZA MAGGIORE

- 1) Sono cause di Forza Maggiore gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto. Si rilevano cause di Forza Maggiore laddove l'evento posseda il requisito della straordinarietà in senso obiettivo, dovendosi trattare di accadimenti anomali per caratteristiche, intensità e dimensione; nonché il requisito della imprevedibilità in senso soggettivo, in relazione alla capacità conoscitiva e alla diligenza della parte contraente. Ad esempio, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti eventualità:
 - d. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'aggiudicatario di lavori o servizi oggetto del contratto;
 - e. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - g. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - h. epidemie, pandemie e contagi patogeni;
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, all'aggiudicatario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
 - j. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
 - k. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere
- 2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le

cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le norme sulla sospensione temporanea dei servizi di cui agli articoli 14 e 21.

- 3) Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli scopi del contratto ovvero di fruire degli stessi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'oggetto del Contratto, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'aggiudicatario dei soli costi effettivamente sostenuti per le attività eseguite a regola d'arte. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'oggetto del Contratto e/o di erogare i Servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore dell'aggiudicatario del costo delle attività realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, di cui ha beneficiato, beneficia o potrà beneficiare la Stazione Appaltante. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III – OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA

13. REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA

- 1) Le prestazioni relative agli interventi sulle officine di Pisa e Pontedera, di cui all'art. 4 co. 2 lett. e); f); g); h); k); l) del presente contratto e agli artt. 14, 15, 16, 17, 20 e 21 della Relazione tecnico-illustrativa, qualora siano eseguite direttamente dai soci dell'aggiudicatario, non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice. I soci cui sono affidati direttamente le prestazioni (e/o i servizi) sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
- 2) Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
- 3) La progettazione esecutiva dei lavori di cui al precedente comma compete esclusivamente alla Stazione Appaltante, che provvederà a proprie spese.
- 4) L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione del Contratto.

14. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO LE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA

- 1) L'esecuzione della realizzazione dei lavori presso le officine di Pisa e Pontedera può essere sospesa ai sensi dell'art. 107 del Codice degli Appalti, e segnatamente:
 - o. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione degli Interventi a regola d'arte;
 - p. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - q. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 12.In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'aggiudicatario.
- 2) L'aggiudicatario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione della realizzazione.
- 3) In caso di sospensione parziale delle attività di realizzazione della Infrastruttura, l'aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti realizzabili. In caso di sospensione totale, l'aggiudicatario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare la realizzazione della Infrastruttura nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.
- 4) Qualora la sospensione o le sospensioni totali della realizzazione della Infrastruttura, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività di realizzazione dell'Infrastruttura o, comunque quando superino sei mesi complessivi, l'aggiudicatario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone alla risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
- 5) Nei casi di sospensioni totali o parziali delle attività di realizzazione della Infrastruttura disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, all'aggiudicatario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

15. FASE DI PROGETTAZIONE – FASE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO – COLLAUDO

- 1) Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati nella Relazione Tecnico–Illustrativa e nel Capitolato/Disciplinare tecnico–normativo di esecuzione del contratto e dovranno essere eseguiti dall'aggiudicatario, anche attraverso la esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche *ivi* indicate, nonché secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma proposto in sede di gara e nel rispetto delle previsioni della Convenzione.
- 2) L'esecuzione degli Interventi può essere articolata in più lotti da suddividersi come segue:
 - i) Interventi minimi per l'officina della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 14 Relazione Tecnico–Illustrativa);
 - ii) Trasferimento officina dalla sede di Pontedera alla nuova sede di Calcinaia (art. 15 Relazione Tecnico–Illustrativa);
 - iii) Interventi minimi per il lavaggio della sede di Pontedera con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 16 Relazione Tecnico–Illustrativa)
 - iv) Realizzazione ex novo di un impianto di lavaggio nella nuova sede di Calcinaia con fornitura di nuove attrezzature di lavoro (art. 17 Relazione Tecnico–Illustrativa);
 - v) Ristrutturazione del capannone esistente e realizzazione di una nuova officina, presso la sede di Pisa, con fornitura di nuove attrezzature di lavoro e gestione con proprio personale (art. 20 Relazione Tecnico–Illustrativa);
 - vi) Revamping del lavaggio presso la sede di Pisa con fornitura di nuove attrezzature da lavoro (art. 21 Relazione Tecnico–Illustrativa).
- 3) L'accettazione degli interventi potrà avvenire anche per lotti separati. Qualora, entro il termine suddetto di 15 (quindici) giorni, la Stazione Appaltante non si renda disponibile per l'effettuazione delle operazioni di collaudo, l'aggiudicatario potrà dare avvio all'esecuzione del Servizio previa presentazione alla Stazione Appaltante, mediante PEC di una dichiarazione con la quale attesta la conformità delle opere e degli impianti alle prescrizioni contrattuali e a quelle normative.

SEZIONE IV – FASE DI GESTIONE

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
 - l. servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nel Contratto iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di aggiudicatario per motivi tecnici ed economici;
 - m. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale del Contratto;
 - n. sostituzione dell'aggiudicatario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

- o. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- p. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore del Contratto;
- 2) L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Piano Economico Finanziario e nella Relazione tecnico-illustrativa. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante adeguata procedura degli stessi in funzione della loro natura (beni, servizi o entrambi) di *Value Testing*.
- 3) L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore del Contratto iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
- 4) L'aggiudicatario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, l'aggiudicatario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire la Stazione Appaltante di qualsiasi danno.
- 5) Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della relativa procedura di revisione.
- 6) Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.
- 7) Fatte salve le ipotesi di modifiche e/o varianti risultanti da altre clausole della presente Convenzione e dai documenti di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 1, D.lgs. 50/2016, qualora nel corso di ogni singolo anno solare la Stazione Appaltante necessitasse di un maggior o minor numero di mezzi funzionali all'esecuzione del servizio rispetto al numero di mezzi previsto nel P.E.F., al termine di ogni esercizio annuale l'aggiudicatario provvederà a quantificare i maggiori o minori canoni. Tali maggiori o minori variazioni saranno fatturati, o saranno oggetto di compensazione, alla Stazione Appaltante secondo i prezziari già individuati e saranno liquidati contestualmente al primo pagamento utile successivo, ovvero saranno compensati sulla prima fattura utile successiva.
- 8) La variazione del numero e/o della tipologia dei mezzi utilizzati dalla Stazione Appaltante per le proprie esigenze di servizio non potrà determinare una riduzione superiore al 10% del canone annuo di progetto o un aumento superiore ai limiti di legge. I medesimi limiti di variazione percentuale alla determinazione del corrispettivo del canone di progetto di cui al comma precedente si applicheranno altresì in caso di necessità di variazioni e/o adeguamenti tecnologici dei mezzi, delle attrezzature e/o

allestimenti determinati da scelte strategiche della Stazione Appaltante ovvero da imposizioni normative di natura inderogabile.

- 9) Il Contratto potrà altresì essere modificato, nei limiti massimi di cui all'art. 175 co. 2, anche qualora successivamente alla stipula di esso altre Società Operative Locali facenti parte del medesimo gruppo della Stazione Appaltante o aventi come capogruppo, socio principale o socio unico RetiAmbiente s.p.a., decidano di avvalersi del Progetto. In tal caso, i relativi costi aggiuntivi saranno valutati per analogia in base ai costi unitari dei lavori e dei servizi dichiarati dall'Aggiudicatario nella Proposta e nei documenti ad essa allegati.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) La Stazione Appaltante svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività dell'aggiudicatario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui all'articolo 31 del Codice, che potrà svolgere anche il ruolo e le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto con le funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del Codice e delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*".
- 3) Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto l'aggiudicatario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante a mezzo PEC o raccomandata A/R. Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alle attività oggetto del Progetto, quale referente dell'Aggiudicatario nei rapporti con la Stazione Appaltante in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

18. PENALI

- 1) L'art. 8 del Capitolato/Disciplinare tecnico-normativo di esecuzione prevede la disciplina delle penali applicate al presente contratto, e ad esso le Parti rimandano integralmente per l'individuazione delle fattispecie cui consegue l'applicazione delle penali, l'entità delle stesse e le modalità di compensazione, nonché per quanto non disciplinato nel presente articolo.
- 2) La Stazione Appaltante, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale in compensazione sull'importo dei canoni di progetto.
- 3) Qualora il cumulo degli importi dovuti dall'aggiudicatario a titolo di penali sia complessivamente superiore al 10% sull'importo totale del contratto al netto dell'IVA, la Stazione Appaltante può esercitare la facoltà di cui all'articolo 26.

- 4) Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
- 5) Per quanto attiene alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui al Progetto, qualora l'aggiudicatario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni alla Stazione Appaltante, le somme versate a titolo di penale sono restituite all'aggiudicatario senza interessi o ulteriori oneri.
- 6) Le penali saranno applicate dalla Stazione Appaltante, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico dell'aggiudicatario. La contestazione della penale è comunicata all'aggiudicatario a mezzo pec, e gli sarà fornito un termine di 5 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Ove l'aggiudicatario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno riscossi dalla Stazione appaltante.
- 7) Ove l'aggiudicatario contesti l'applicazione e/o la misura della penale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, il RUP lo convoca entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'aggiudicatario e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.
- 8) In mancanza di controdeduzioni e/o di rigetto motivato delle medesime, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penale, ed è sua facoltà compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

19. FASE DI GESTIONE

- 1) La gestione dei Servizi di cui alla Relazione tecnico-illustrativa ha inizio a seguito del Collaudo delle Infrastrutture e della presa in consegna dei Servizi con esito positivo.
- 2) L'aggiudicatario è responsabile in via diretta nei confronti della Stazione Appaltante della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
- 3) In caso di affidamento diretto da parte dell'aggiudicatario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
 - a. i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b. i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
- 4) L'aggiudicatario procede all'affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di

cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.

- 5) L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

20. EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 1) L'aggiudicatario, dopo aver acquisito il parco mezzi indicato dalla Stazione Appaltante e realizzato i lavori di cui agli artt. 13 e 15 del presente Contratto, si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
- d. Acquisto e gestione parco mezzi di proprietà di Geofor s.p.a. (art. 10 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - e. Fornitura di mezzi in sostituzione di quelli a noleggio a breve termine e noleggio lungo termine (art. 11 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - f. Veicoli di scorta tecnica nella fornitura di mezzi per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 12 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - g. Caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire per garantire l'esecuzione dei servizi (art. 13 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - e. Gestione dell'officina di Pontedera con proprio personale (art. 18 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa), da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
 - f. Gestione del lavaggio di Pontedera con proprio personale (art. 19 Progetto di Fattibilità / Relazione Tecnico-Illustrativa) da trasferire successivamente nella nuova sede di Calcinaia;
 - g. Gestione del lavaggio di Pisa con proprio personale (art. 22 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - h. Gestione del servizio di officina mobile con propri mezzi e personale (art. 23 Relazione Tecnico-Illustrativa);
 - i. Servizio di assistenza all'avvio con proprio personale (art. 24 Relazione Tecnico-Illustrativa).
- L'elencazione e la descrizione puntuale dei servizi è specificata nel dettaglio nel Progetto di Fattibilità, nella Relazione Tecnico-Illustrativa e nelle caratteristiche dei servizi e della gestione di cui al Capitolato/Disciplinare tecnico-normativo d'esecuzione.
- 2) Nella fornitura dei Servizi di cui al comma precedente, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato/Disciplinare tecnico-normativo di esecuzione.

21. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

- 1) La sospensione della fornitura dei Servizi è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - h. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
 - i. per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - j. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 12.In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'aggiudicatario.
- 2) L'aggiudicatario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
- 3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'aggiudicatario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
- 4) Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento dell'aggiudicatario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
- 5) La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, dando preavviso scritto all'aggiudicatario entro il termine non inferiore a 15 giorni. In caso di pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza dei lavoratori, la Stazione Appaltante fornirà preavviso scritto all'aggiudicatario nel rispetto dei soli tempi tecnici necessari ad intervenire tempestivamente per eliminare il pericolo grave ed imminente.
- 6) Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 5 il Corrispettivo di cui all'articolo 5 continuerà a essere corrisposto dalla Stazione Appaltante qualora la sospensione non ecceda il massimo di 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, l'aggiudicatario può chiedere la

proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto superiore a due punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 24.

- 7) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 8) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 1, all'aggiudicatario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, comma 5, in quanto compatibili.

22. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO

- 1) Il complessivo rischio operativo è posto quasi ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, fatti salvi eventi impreveduti dovuti a terzi soggetti nel rilascio di autorizzazioni e/o a cause di forza maggiore, che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico della Stazione Appaltante nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Progetto. L'esatta allocazione del rischio operativo è contenuta nell'allegato n. 4 al presente Contratto, "*Matrice dei Rischi*", al quale si rimanda integralmente. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'aggiudicatario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. L'aggiudicatario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi al complessivo intervento oggetto della presente Convenzione, potendo recuperare l'investimento effettuato attraverso l'ottimizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Al fine di verificare l'effettiva allocazione del rischio operativo in capo all'aggiudicatario e la sua effettiva permanenza durante l'intera durata della convenzione, le Parti rinviano alla apposita Matrice dei Rischi che, allegata alla presente convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale. Il rischio di costruzione, componente del rischio operativo, è posto quasi totalmente in capo all'aggiudicatario: esso riguarda eventi connessi alla fase di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale. L'aggiudicatario si obbliga a sostenere tutti gli oneri connessi alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica. Al fine della corretta allocazione del suindicato rischio in capo all'aggiudicatario, le parti

espressamente escludono specifici obblighi a carico della Stazione Appaltante di corrispondere all'aggiudicatario le somme o i canoni stabiliti quale corrispettivo senza la preventiva verifica del rispetto degli standard pattuiti. Le parti escludono altresì che siano rinvenibili specifici impegni a carico della Stazione Appaltante in relazione a eventuali costi aggiuntivi a prescindere dagli eventi che li hanno determinati.

- 2) Il rischio di disponibilità è posto quasi totalmente in capo all'aggiudicatario: esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dei servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. L'esatta allocazione del rischio di disponibilità è descritta nell'allegato n. 4 al presente Contratto, "*Matrice dei Rischi*", al quale si rimanda integralmente. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che la Stazione Appaltante ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (SLA) non vengano raggiunti e che il riconoscimento dei corrispettivi pattuiti è strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate. Al fine di rendere effettiva l'allocazione del suindicato rischio in capo all'aggiudicatario le parti convengono di non prevedere alcun tetto massimo alle decurtazioni al fine di rendere effettivi il principio di proporzionalità e il collegamento tra pagamenti e performance erogate dall'operatore privato (in base al principio c.d "zero payment for zero availability").

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1) Gli elementi indicati alle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.
- 2) Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
- a. Tasso Interno di Rendimento del Progetto ("*Tir Progetto*") pari al 12,00%;
 - b. Valore Attuale Netto del Progetto ("*VAN Progetto*") pari a € 991.823,00.

24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1) Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili all'aggiudicatario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
- c. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura e dei

- Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto sia superiore a due punti percentuali;
- d. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile alla Stazione Appaltante;
 - e. nei casi di sospensione di cui all'articolo 21, comma 6, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto superiore a due punti percentuali;
 - f. nei casi di aumenti delle materie prime tali da incidere sul costo delle forniture e dei servizi del Progetto in misura tale da determinare una variazione dell'indicatore denominato Tir Progetto superiore a due punti percentuali.
- 2) Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per l'aggiudicatario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio della Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante da comunicazione scritta all'aggiudicatario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
- 3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'aggiudicatario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
- 4) Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti nel rispetto del principio del contraddittorio avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
- 5) La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo all'aggiudicatario.
- 6) In caso di reiterato mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1) A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'aggiudicatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad €

5.150.944,56 mediante la stipula di una fideiussione assicurativa rilasciata in data 23/12/2021 dalla Compagnia S2C S.p.A., primario Istituto assicurativo regolarmente iscritto a IVASS;

- 2) La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali qualora non sia possibile trattenerne l'importo in compensazione sui canoni di progetto.
- 3) La Stazione Appaltante, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice.
- 4) La Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- 5) La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 6) Ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 13, del Codice, dalla data di inizio del servizio oggetto della presente Convenzione, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.
- 7) In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima del termine per l'avvio delle attività di Progettazione dell'Infrastruttura, l'aggiudicatario dovrà costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili all'aggiudicatario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a € 1.000.000/00 (un milione).
- 8) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico dell'aggiudicatario. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 9) A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'aggiudicatario ha altresì prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 183 c. 13 del D.Lgs 50/2016 secondo capoverso, pari ad € 930.878,88 mediante la stipula di una

fideiussione assicurativa rilasciata in data 23/12/2021 dalla Compagnia S2C S.p.A.,
primario Istituto assicurativo regolarmente iscritto a IVASS.

- 10) Tutte le garanzie prestate dovranno essere mantenute valide per la intera durata del contratto e dovranno essere adeguate nel valore garantito agli importi previsti nel secondo ciclo di rinnovo del parco mezzi.

SEZIONE VII – VICENDE DEL CONTRATTO

26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

- 1) La Stazione Appaltante, qualora l'aggiudicatario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aggiudicatario.
- 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
- a. mancata costituzione e mantenimento in favore della Stazione Appaltante delle garanzie di cui all'articolo 25;
 - b. superamento dell'importo massimo dovuto dall'aggiudicatario a titolo di penali a qualsiasi titolo dovute;
 - c. gravi vizi o difformità dell'Infrastruttura;
 - d. perimento totale o parziale dell'Infrastruttura dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - e. grave danneggiamento dell'Infrastruttura dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - f. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 25;
 - g. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - h. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
- 3) In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
- a) qualora l'Infrastruttura non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione:
 - i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

- ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
 - iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo aggiudicatario;
 - iv) le penali a carico dell'aggiudicatario.
- b) qualora l'Infrastruttura abbia superato la fase di Collaudo:
- i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo;
 - iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dall'aggiudicatario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata al netto dell'ammortamento;
 - iv) le penali a carico dell'aggiudicatario.
- 5) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro i 60 (sessanta) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
- 6) Le eventuali somme spettanti all'aggiudicatario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori dell'aggiudicatario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 7) Nelle more dell'individuazione di un Aggiudicatario subentrante, qualora l'Infrastruttura abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

27. SOSTITUZIONE ED ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'AGGIUDICATARIO

Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica il disposto dell'art. 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016. Si richiama e trovano integrale applicazione anche il comma 18 dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 e l'art. 106 co. 1 lett d) del medesimo d.lgs. 50/2016.

28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1) Qualora la Stazione Appaltante sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e degli atti allegati, l'aggiudicatario invierà diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di emissione della fattura, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata geofor@legalmail.it
- 2) Qualora l'Infrastruttura abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, l'aggiudicatario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 mesi.
- 3) Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all'aggiudicatario:
 - a. Il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per le attività eseguite conformemente al Progetto;
 - b. il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per le attività eseguite conformemente al Progetto;
 - c. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dall'aggiudicatario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - d. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione del Contratto.
- 4) La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.
- 5) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

29. RECESSO

- 1) Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
- 2) In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
 - a. il valore dell'Infrastruttura realizzata conformemente al Progetto, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario per la realizzazione delle attività eseguite conformemente al Progetto;
 - b. i costi sostenuti o da sostenere dall'aggiudicatario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
 - d. gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dalla Stazione Appaltante in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
- 3) La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario.
- 4) Nelle more dell'individuazione di un Aggiudicatario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'aggiudicatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
- 5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, l'aggiudicatario potrà chiedere di continuare a gestire l'Infrastruttura alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
- 6) Nei casi diversi da quelli in cui il recesso dipende dal mancato raggiungimento dell'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario descritto nei commi che precedono, se la Stazione Appaltante recede dal contratto di noleggio durante i primi trentasei mesi dalla conclusione del contratto, ovvero durante il perdurare del periodo di dilazione del pagamento dovuto dall'aggiudicatario per l'acquisto della flotta della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante subirà l'applicazione di una penale conseguente all'interruzione del rapporto contrattuale.
- 7) L'ammontare della penale sarà corrispondente alla somma ancora dovuta dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante quale corrispettivo residuo del prezzo dell'acquisto della flotta della Stazione Appaltante, calcolato a far data dal giorno in cui la Stazione Appaltante recederà dal Contratto.

- 8) La penale troverà applicazione anche nel caso in cui la decisione di interrompere la fornitura sia adottata in virtù di procedure concorsuali alle quali dovesse essere eventualmente assoggettata la Stazione Appaltante.
- 9) L'ammontare dovuto dalla Stazione Appaltante a titolo di penale, che le parti riconoscono essere certo, liquido ed esigibile sin dal momento dell'interruzione del rapporto di noleggio, potrà essere integralmente compensato con le somme ancora dovute dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante; e ciò anche nell'ambito di eventuali procedure concorsuali alle quali dovesse essere assoggettata la Stazione Appaltante.

30. SCADENZA DEL CONTRATTO – PROPRIETÀ DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) I Beni concessi in comodato d'uso dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario, costituiti da macchine, attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del progetto utilizzati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione, nonché le infrastrutture realizzate dall'aggiudicatario, dovranno essere restituiti in buono stato d'uso alla Stazione Appaltante alla scadenza del contratto, salvo la normale usura.
- 2) I dati gestiti da tutti i software rimarranno, in ogni caso, di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante; nel caso in cui la Stazione Appaltante intendesse dismettere i sistemi in uso, questi saranno rilasciati in modalità standard, al fine di poterli agevolmente trasferire nei sistemi gestionali che la Stazione Appaltante deciderà di utilizzare come meglio descritto nel (Progetto di fattibilità, Offerta tecnica).

31. TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA

Il Contratto è efficace dalla data del 31 dicembre 2021, corrispondente alla data entro la quale inderogabilmente dovrà essere corrisposta alla Stazione Appaltante la somma di Euro 2.000.000,00, a valere sul prezzo di acquisto complessivo della flotta dei mezzi di proprietà della Geofor S.p.A. pari a Euro 5.978.650,00 oltre IVA.

32. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per la Stazione Appaltante: *geofor@legalmail.it*
 - per l'aggiudicatario: *valorent@pec.it*.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

33. CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

1. La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione è consentita nei limiti e con le formalità previste dall'articolo 106, comma 13, del Codice.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche in adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 7 (Obblighi e attività della Stazione Appaltante), la Stazione Appaltante acconsente preventivamente alla cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dal presente contratto e si obbliga, ove necessario, a sottoscrivere eventuali atti di assenso che fossero richiesti dall'aggiudicatario, su richiesta degli enti finanziatori.

2. In conformità all'articolo 9, comma 3–bis, del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., la Stazione Appaltante, su istanza dell'impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25 giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma di certificazione dei crediti, si impegna a rilasciare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno, la certificazione richiesta attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito eventualmente vantato dall'aggiudicatario, secondo le modalità di legge, regolamenti e/o circolari applicabili.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (anche solo "Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.
2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto, in riferimento a specifiche attività nello stesso contemplate, emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
3. Parimenti ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto, in riferimento ad alcune specifiche attività dallo stesso discendenti, si rendesse necessaria la Titolarità dell'aggiudicatario, lo stesso procederà nel rispetto della normativa vigente alla corretta individuazione della finalità del trattamento e della base giuridica dello stesso, ponendo

in essere tutti gli adempimenti conseguenti in termini di comunicazioni, tenuta del registro, adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

4. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente alle responsabilità conseguenti in relazione alle vigenti leggi ed al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati in conseguenza della violazione stessa.

35. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che possano insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Firenze.

36. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge, le spese contrattuali e le spese relative alla predisposizione del Progetto.
2. L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA 40/42 per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

37. CLAUSOLA "231/2001" E CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che Geofor S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed un codice etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice Etico sono consultabili sul sito internet della società (www.geofor.it). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor S.p.A. da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresentano grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor S.p.A. la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a

mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

L'Appaltatore manleva fin da ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte Sua o di eventuali collaboratori.

38. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione e dalle altre norme speciali volte a regolare la materia si rimanda alle norme del Codice Civile.

Sottoscritto digitalmente in conformità all'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 in Pontedera, il 29 dicembre 2021

Geofor S.p.A.

in persona dell'A.U. Rossano Signorini

Consorzio Valorent

in persona del Presidente del C.d.A. Bruno Gagliardi

ALLEGATI – DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Progetto di Fattibilità tecnico–economica composto da:
 - C. Relazione Tecnico–Illustrativa;
 - D. Studio di prefattibilità ambientale;
 - E. Quadro economico e calcolo sommario della spesa;
 - F. Indicazioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza;
 - G. Cronoprogramma;
2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
3. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
4. Matrice dei rischi;
5. Piano economico e finanziario (“PEF”) asseverato, contenente l’indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
6. Convenzione
7. Capitolato/disciplinare tecnico–normativo di esecuzione del contratto.

INDICE**SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI**

1. PREMESSE
2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
3. CONDIZIONI GENERALI
4. OGGETTO
5. DURATA DEL PROGETTO – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

6. AUTORIZZAZIONI
7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE
8. VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
10. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
12. FORZA MAGGIORE

SEZIONE III – OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA

13. REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA
14. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO LE OFFICINE DI PISA E PONTEDERA
15. FASE DI PROGETTAZIONE – FASE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO – COLLAUDO

SEZIONE IV – FASE DI GESTIONE

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
18. PENALI
19. FASE DI GESTIONE
20. EROGAZIONE DEI SERVIZI
21. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
22. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

- 23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
- 24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

- 25. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE VII – VICENDE DEL CONTRATTO

- 26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO
- 27. SOSTITUZIONE ED ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'AGGIUDICATARIO
- 28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- 29. RECESSO
- 30. SCADENZA DEL CONTRATTO – PROPRIETÀ DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- 31. TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA
- 32. COMUNICAZIONI
- 33. CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
- 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 35. FORO COMPETENTE
- 36. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- 37. CLAUSOLA “231/2001” E CODICE ETICO
- 38. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

**PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DEI
MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA E
LAVAGGIO MEZZI DELLA SOCIETÀ GEOFOR S.p.A.**

DISCIPLINARE TECNICO/NORMATIVO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

INDICE

INDICE	2
PARTE I – GENERALITA’	4
Art. 1 (Premesse)	4
Art. 2 (Precisioni).....	4
Art. 3 (Rischi interferenziali).....	5
Art. 4 (Subentro).....	5
Art. 5 (Flotta veicoli)	5
Art. 6 (Responsabilità)	6
Art. 7 (Coperture assicurative)	6
Art. 8 (Penali).....	6
PARTE II — SPECIFICITÀ DEI SINGOLI SERVIZI.....	8
Art. 9 (Servizio di manutenzione degli automezzi e gestione flotta)	8
Par. 1 (Oggetto)	8
Par. 2 (Prestazioni contrattuali).....	8
Par. 3 (Ricambistica)	10
Par. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali).....	11
Par. 5 (Manutenzione straordinaria)	11
Par. 6 (Responsabilità)	12
ART 10 — SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI	13
Par. 1 (Oggetto del servizio)	13
Par. 2 (Definizioni)	14
Par. 3 (Descrizione del servizio e prescrizioni tecniche).....	14
Par. 4 (Rendicontazione del servizio)	16
Par. 5 (Movimentazione degli automezzi da lavare)	16
Par. 6 (Controllo della qualità del servizio).....	16
Par. 7 (Lavaggio esterno dei veicoli in genere).....	16
Par. 8 (Obblighi dell’appaltatore)	18
Par. 9 (Obblighi del Committente)	20

PARTE I – GENERALITA'

Art. 1 (Premesse)

1. Il presente documento relativo al "Project Financing per la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società Geofor S.p.A.", quale parte integrante e sostanziale della "Convenzione", ha lo scopo di disciplinare le modalità di erogazione dei servizi inclusi nel project ed alcuni degli aspetti normativi del rapporto contrattuale non ricompresi nella Convenzione.
2. Si precisa che in caso di discordanza tra quanto indicato nel presente Disciplinare e quanto previsto dalla Convenzione, prevalgono le pattuizioni contenute nella Convenzione.

Art. 2 (Precisazioni)

1. L'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in uso a Geofor S.p.A. destinati all'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, avviene in un primo *step* mediante l'officina di Pontedera – Viale America che viene messa a disposizione dell'Aggiudicatario. Non appena Geofor sarà entrata in possesso della nuova sede di Calcinaia, l'Aggiudicatario si obbliga a trasferirvi tutte le attrezzature presenti nell'officina di viale America. Per quanto anzidetto, l'Aggiudicatario non è obbligato a svolgere un'attività di *revamping* sull'officina di Pontedera, ma può limitarsi agli interventi minimi per operare in efficienza e nel rispetto di ogni vigente norma di riferimento.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare gli interventi atti ad ultimare la realizzazione dell'officina nel sito di via di Granuccio, Pisa, cui sarà dato avvio solo una volta ottenute dalla stazione appaltante – unico soggetto responsabile e legittimato in tal senso - tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per legge, dopodiché i servizi manutentivi avranno luogo anche in tale sito.
3. L'erogazione del servizio di lavaggio degli automezzi in uso a Geofor S.p.A., avviene nella fase iniziale mediante l'impianto di Pontedera – viale America e, fermo restando quanto previsto alla precedente lettera B), mediante l'impianto Pisa - via di Granuccio, che vengono messi a disposizione dell'Aggiudicatario. Le Parti si danno reciprocamente atto che dal momento in cui Geofor si insedierà presso la nuova sede sita nel comune di Calcinaia (PI), tutte le attività di lavaggio, precedentemente svolte nella sede di Pontedera, saranno spostate ed espletate presso la sede di Calcinaia.
L'Aggiudicatario si obbliga, sin da subito, a realizzare il *revamping* dell'impianto di lavaggio della sede di Pisa, mentre per la sede di Pontedera potrà limitarsi ad effettuare gli interventi minimi necessari per l'esecuzione del servizio in maniera efficiente e nel rispetto delle norme di riferimento. Non appena Geofor avrà la disponibilità dell'immobile destinato alla nuova sede di Geofor sito in Calcinaia, l'Aggiudicatario si impegna, a propria cura e spese nessun onere escluso, a portare ad ultimazione la realizzazione del nuovo impianto di lavaggio ivi ubicato. Resta inteso che tali interventi avranno avvio solo una volta ottenute dalla Geofor – unico soggetto responsabile e legittimato in tal senso - tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per legge.
4. Al termine del Project l'Aggiudicatario dovrà restituire gli immobili a Geofor privi di ogni vincolo e/o gravame, liberati da qualsiasi oggetto di proprietà dell'Aggiudicatario e in buone condizioni, salvo usura dovuta al normale uso e al tempo.

5. Al termine del Project le attrezzature degli impianti di lavaggio e delle officine di manutenzione dovranno altresì essere restituite in buono stato d'uso salvo la normale usura. La tassa di possesso c.d. "bollo" degli automezzi, in conformità alla normativa vigente, è a carico dell'Aggiudicatario.
6. Nel caso in cui la forza lavoro, a qualunque servizio assegnata nel progetto sia sottostimata, il fatto non può dar luogo ad incrementi di costi per Geofor.

Art. 3 (Rischi interferenziali)

1. L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
2. Poiché nelle sedi di Geofor, interessate ai servizi ricompresi nel progetto di finanza si svolgono anche ulteriori attività svolte da altri soggetti, Geofor in primis le Parti redigeranno il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza relativo a ciascuno dei siti in questione.

Art. 4 (Subentro)

1. Le parti convengono che Geofor vanterà, al termine del Project, un diritto di opzione con riferimento ai contratti di noleggio ancora in corso. Per l'effetto, al termine del Project Geofor potrà subentrare nei contratti di leasing dell'Aggiudicatario, a condizione che il subentro svincoli l'Aggiudicatario da ogni onere o vincolo di solidarietà in relazione ai contratti di leasing stessi e che le società di leasing accettino il subentro.
2. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione e del conseguente subentro nei contratti, Geofor verserà all'Aggiudicatario il valore del costo di subentro nel leasing, pari ad € 6.288.116,13, così come specificato all'art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa, nel paragrafo dedicato alla "Modalità di determinazione del costo del subentro leasing".
3. L'Aggiudicatario si impegna sin da ora ad accettare il pagamento di tale somma in 36 rate mensili consecutive, e resta fermo a suo carico l'onere di corrispondere le rate del leasing fino al termine del 2033, ovvero fino alla scadenza del progetto.
4. Geofor s.p.a. potrà altresì cedere a terzi il diritto di opzione e la conseguente facoltà di subentrare nei contratti di leasing ancora in corso, fermo restando per il terzo l'onere di corrispondere all'Aggiudicatario il valore del costo di subentro nel leasing per € 6.288.116,13 e di svincolarlo da ogni onere o garanzia. Nei confronti dell'eventuale terzo cessionario del diritto di subentro non opera la dilazione di pagamento in 36 rate mensili.

Art. 5 (Flotta veicoli)

1. Ad ogni uscita del servizio l'Aggiudicatario si impegna e si obbliga a mettere a disposizione il numero minimo di veicoli idonei a svolgere il servizio programmato, che alla fase iniziale di avvio del contratto corrisponde al numero dei mezzi indicati nel Project (escluse le scorte). Ferma restando la messa a disposizione dei veicoli di scorta come previsti all'art. 12 della Relazione tecnico-illustrativa, resta inteso che in caso di fermi dei veicoli di scorta derivanti da cause di forza maggiore così come definite all'art. 14 della Convenzione, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'Aggiudicatario circa la disponibilità dei veicoli di scorta medesimi. Il numero dei veicoli in servizio verrà adeguato nel tempo in base ai mezzi richiesti dalla Geofor.
2. In esecuzione dei piani di rinnovo previsti per la sostituzione del parco mezzi, Geofor si impegna a comunicare mezzo pec, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, eventuali modifiche del piano di rinnovo

concordato nel Project, ad eccezione del primo anno, nel quale le indicazioni del parco mezzi dovranno avvenire entro il primo mese di esecuzione del Project. Nei casi sopra indicati l'Aggiudicatario si riserva di comunicare eventuali modifiche sui tempi di consegna, con facoltà di ricorrere eventualmente a preassegnazione.

Art. 6 (Responsabilità)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose coinvolte nell'esecuzione dei servizi costituenti il Project.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i danni che la Geofor S.p.A. o terzi dovessero subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi commessi dall'Appaltatore nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilità ed entro i termini previsti, dei veicoli sottoposti a manutenzione o lavaggio, ivi compresa la mancata revisione presso le competenti sedi della Motorizzazione Civile, fatte salve responsabilità non imputabili all'Aggiudicatario (ad esempio scioperi e chiusure degli uffici MCTC).

Art. 7 (Coperture assicurative)

1. Il veicolo dovrà essere dotato di un'assicurazione che preveda la copertura dei rischi di responsabilità civile auto, incendio e furto, kasko totale o equivalente acollo di copertura, il massimale obbligatorio RCA dovrà non essere inferiore ai limiti di legge.
2. Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi:
 - Cristalli;
 - Kasko totale oppure equivalente acollo di copertura mediante accantonamento da parte dell'Aggiudicatario;
 - Spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
 - Atti vandalici;
 - Eventi atmosferici;
 - Danneggiamenti dovuti a caso fortuito;
 - Recupero del veicolo in caso di sinistro e/o guasto;
 - Furto e incendio con scoperto non superiore al 10% e minimo non superiore a € 500,00.Le eventuali franchigie per i suddetti rischi non potranno in nessun caso superare l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sinistro, senza spese di apertura pratica.

3. Nel caso che durante il periodo di noleggio sia in scadenza la copertura assicurativa l'Appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi, **nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.**

Art. 8 (Penali)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nella Convenzione e nei documenti del Project, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute. Oltre alle eventuali penali espressamente previste nella Convenzione, si applicano le disposizioni che seguono:
 - A) In caso di inadempienza rispetto al programma di rinnovo del parco mezzi, fatti salvi eventi incidenti sulla situazione produttiva mondiale, rispetto ai tempi indicati nel progetto, Geofor applicherà una penale giornaliera pari ad 1/30 del valore del canone mensile del veicolo non consegnato.

- B) In caso di mancata disponibilità degli automezzi per eseguire il servizio secondo i quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 è prevista una penale giornaliera pari ad 1/30 del valore del canone mensile del veicolo non disponibile.
- C) In caso di ritardo nella realizzazione delle officine / *revamping* impianti di lavaggio, è prevista una penale commisurata al valore della quota parte di lavori ancora da realizzare, entro il limite massimo giornaliero dello 0,1% del valore dei lavori ancora da realizzare. Resta fermo che in caso di ritardi per cause di forza maggiore oppure per ritardi nella concessione della Autorizzazioni che competono a Geofor s.p.a., nessuna penale può essere comminata all'aggiudicatario.
- D) In caso mancato lavaggio si applica una penale pari al 50% del canone giornaliero del veicolo di riferimento. Geofor S.p.A. espressamente si impegna a propria cura a far pervenire i veicoli presso i siti di lavaggio secondo i piani concordati, pertanto, in caso di mancata messa a disposizione dei veicoli, le relative penali per mancato lavaggio non potranno trovare applicazione. Resta inteso che la movimentazione dei veicoli all'interno dei siti ove sono presenti gli impianti di lavaggio è a carico del soggetto Aggiudicatario.
2. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva - in pieno diritto e senza formalità - l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione.
3. In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.
4. La penale è comunicata all'Appaltatore a mezzo pec, al quale sarà fornito un termine di 5 giorni lavorativi per controdeduzioni. In mancanza di controdeduzioni e/o di rigetto motivato delle medesime, Geofor procederà all'applicazione della penale.
5. È facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

PARTE II — SPECIFICITÀ DEI SINGOLI SERVIZI

Art. 9 (Servizio di manutenzione degli automezzi e gestione flotta)

Par. 1 (Oggetto)

1. La presente specifica ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (per brevità, unitamente, “**Prestazioni Contrattuali**”) sugli automezzi in dotazione alla Geofor S.p.A, OGGETTO DEL PROGETTO DI FINANZA, come pure sulle attrezzature speciali montate sugli autoveicoli che formano un tutt’uno con il veicolo stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vasche e volta-bidoni, attrezzature costipatrici, attrezzature compattanti, sponde idrauliche, impianti aspiranti e soffiatori etc.
2. Sono comprese nelle Prestazioni Contrattuali la fornitura e posa in opera dei necessari ricambi, lubrificanti, grassi e quant’altro necessario ad assicurare il completo recupero della funzionalità del veicolo, nonché dei particolari o dei complessivi sottoposti a manutenzione, tenendo conto dell’uso specifico cui il veicolo è destinato, delle prescrizioni stabilite dalla Casa Costruttrice nei documenti d’uso e manutenzione e di quanto imposto, ai fini della sicurezza degli oggetti e delle persone trasportate, nonché della circolazione stradale, da tutte le norme, regolamenti e circolari ministeriali vigenti in materia.

Par. 2 (Prestazioni contrattuali)

1. Le prestazioni Contrattuali che l’Appaltatore si impegna ad eseguire sono quelle appresso indicate.
2. La manutenzione degli Automezzi Aziendali, con riferimento alla parte meccanica, consistente nella:
 - i. Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo;
 - ii. Riparazione e revisione motore;
 - iii. Manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello frenante, trasmissione, alimentazione, idraulico;
 - iv. Manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi collegati;
 - v. Manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici;
 - vi. Manutenzione e riparazione delle parti strutturali;
 - vii. Pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell’impianto di alimentazione;
 - viii. Sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite;
 - ix. Riparazione e/o revisione delle pompe acqua;
 - x. Serraggio delle viti di ancoraggio telaio;
 - xi. Controllo allineamento e serraggio ruote;
 - xii. Controllo efficienza comandi;
 - i. altro.

3. La manutenzione degli Automezzi Aziendali consistente, con riferimento alla parte elettrica, nella:

- i. Verifica stato e potenza accumulatori,
- ii. Manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico ed elettronico;
- iii. Manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento ed alternatore;
- iv. Controllo stato ed efficienza gruppi ottici;
- v. Ricarica e/o sostituzione batteria;
- vi. altro.

4. La manutenzione degli Automezzi Aziendali consistente, con riferimento alla parte allestimento, nella:

Per i COMPATTATORI / COSTIPATORI:

- i. revisione / sostituzione del cilindro telescopico pala di espulsione;
- ii. sostituzione boccole della pala di compattazione;
- iii. revisione / sostituzione pistoni della pala di compattazione;
- iv. sostituzione pattini della slitta;
- v. sostituzione tubi idraulici varie misure;
- vi. revisione / sostituzione distributore idraulico;
- vii. revisione / sostituzione pala di compattazione;
- viii. sostituzione filtri olio idraulico attrezzatura;
- ix. altro.

Per le AUTOSPAZZATRICI:

- i. sostituzione boccole della bocca di aspirazione e delle spazzole (una spazzola al mese compresa nel canone quale normale usura);
- ii. sostituzione pattini pala di espulsione;
- iii. revisione / sostituzione conchiglia della turbina di aspirazione;
- iv. sostituzione periodica tubo di aspirazione;
- v. tagliandi periodici-secondo quanto stabilito dal libretto uso e manutenzione della casa costruttrice;
- vi. controllo periodico del sistema abbattimento polveri "pompa acqua";
- vii. altro.

Si sottolinea come le sopraelencate manutenzioni necessitino di pulizia e lavaggio adeguato alle parti interessate all'intervento prima dell'accesso in officina.

5. La manutenzione degli Automezzi Aziendali consistente, con riferimento agli interventi su pneumatici, nella

- i. fornitura e sostituzione pneumatici di marca, valvole, flap, montaggio degli stessi, equilibratura ruote, convergenza, controllo assetto e smaltimento pneumatici e camere d'aria sostituiti;

- ii. riparazione forature da effettuarsi anche su strade in caso di impossibilità a garantire un'adeguata e sicura circolazione del veicolo;
 - iii. monitoraggio dello stato di usura dei pneumatici con cadenza almeno trimestrale
6. La manutenzione degli Automezzi Aziendali consistente, con riferimento agli Interventi sulla carrozzeria, nella:
- i. riparazione e/o sostituzione di paraurti, chiusure, vani porta attrezzi, alzacristalli, eliminazione infiltrazioni di acqua e fumo all'interno dell'abitacolo, sistemazione cassone e verniciatura di tutte le parti riparate, sistemazione e/o sostituzione gruppi ottici, sostituzione parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali, compresa la messa in opera di pannelli e fasce rifrangenti, scritte e loghi e quant'altro attinente a lavori di carrozzeria;
 - ii. riparazione e/o sostituzione di particolari e complessivi di carrozzeria presenti nell'automezzo. Nella manutenzione in esame ricadono tutte le operazioni dirette a reintegrare l'aspetto e la funzionalità delle parti di carrozzeria del veicolo. Sono comprese inoltre le operazioni volte a rimuovere graffi, incavature e/o estrusioni delle parti esterne e/o interne della carrozzeria e/o a ripristinare la cabina di guida e la relativa tappezzeria, a riparare e/o sostituire il parabrezza, i finestrini, gli specchietti e simili accessori;
 - iii. Riparazione e/o sostituzione di impianti elettrici ed elettronici. Ricadono nella manutenzione in esame anche gli interventi diretti a ripristinare o a sostituire, fanalerie, computer, telecamere o altri analoghi dispositivi esterni al veicolo e/o presenti a bordo necessari a garantire la funzionalità del veicolo in accordo con l'uso cui è destinato;

Par. 3 (Ricambistica)

1. I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le Prestazioni Contrattuali, dovranno essere originali per quanto riguarda le parti:
 - Componenti il Piantone sterzo a titolo esemplificativo ruote, barre, idroguida, piantone, crociere
 - Impianto frenante a titolo esemplificativo impianto area, pasticche, pinze, testine, tiranti, sterzo, scatola guida
 - Trasmissione a titolo esemplificativo Albero
2. Per ricambi originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 e n. 461/2010, pezzi di ricambio "la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti dalla medesima linea di produzione di detti componenti".
3. Ai ricambi originali appartengono i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore del veicolo identificati con i riferimenti del costruttore del veicolo, di primo impianto o equivalenti per tutti i restanti ricambi necessari all'oggetto dell'accordo.
4. Nel caso in cui la Geofor S.p.A autorizzi o disponga la fornitura di ricambi di primo impianto o equivalenti non originali detti componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali.

Par. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Il servizio di manutenzione è liberamente organizzato dal Soggetto Aggiudicatario secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica e nel rispetto dei requisiti minimi desumibili dal progetto.

Ad integrazione dei suddetti documenti si specifica che:

- a. Ad ogni uscita del servizio il soggetto si impegna e si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di veicoli idonei a svolgere il servizio programmato, nella quantità e nelle tipologie che indicate all'art. 5 comma 1;
- b. In caso di variazione dei programmi di esercizio permane in capo al soggetto Aggiudicatario il medesimo obbligo di cui sopra, avendo egli stesso proposto un numero percentuale di scorte computato sulla punta di massima uscita (intesa come somma dei maggiori impieghi di ogni cantiere nell'arco della settimana); la variazione degli impieghi dovrà essere comunicata con un preavviso di 7 giorni lavorativi;
- c. Eventuali oneri per esigenze di lavorazione a officine/carrozzerie o soggetti esterni, sono interamente a carico del soggetto Aggiudicatario;
- d. È a carico del soggetto Aggiudicatario ogni onere relativo ad eventuali necessità di traino per guasti /sinistri dei mezzi;
- e. Nella percentuale delle scorte è stato considerato anche il fermo macchina relativo alle revisioni periodiche e straordinarie oltre che ai fermi tecnici per ripristini, sinistri ed altri fatti congeneri;
- f. E' a cura del soggetto Aggiudicatario qualsiasi onere inerente la gestione dei sinistri stradali, sia attivi che passivi; resta in capo a Geofor la sola tempestiva trasmissione di ogni elemento utile a corredo della denuncia di infortunio e tutta la documentazione per l'apertura del sinistro, ivi inclusa la modulistica fornita dall'Aggiudicatario;
- g. E' a carico del soggetto Aggiudicatario qualsiasi onere per la revisione periodica o straordinaria dei mezzi, oltre che la tassa di circolazione;
- h. Il soggetto Aggiudicatario si impegna e si obbliga a fornire accesso con sola visione alle schede manutentive dei mezzi, oltre a trasmettere con periodicità mensile tutti i dati relativi agli interventi effettuati (descrizione dell'intervento, hh impiegate, materiale e ricambi utilizzati);
- i. Il soggetto Aggiudicatario, in caso di richieste di Autorità ed Enti preposti al controllo, si impegna altresì a fornire in tempo utile tutte le informazioni relative;
- j. Il soggetto Aggiudicatario si impegna a dotare tutti i mezzi di GPS nonché a trasferire con periodicità che sarà convenuta nel contratto per l'esecuzione dei servizi in capo a Geofor, tutti i relativi dati da fornire esclusivamente agli Enti concedenti il servizio;
- k. l'appaltatore rimane responsabile di ogni danno causato nell'esecuzione delle lavorazioni o nello spostamento dei mezzi.

Par. 5 (Manutenzione straordinaria)

1. Con riferimento alla manutenzione straordinaria, nel caso in cui il veicolo sia consegnato al centro di assistenza direttamente dagli autisti ai quali il veicolo stesso è assegnato, l'Appaltatore richiederà ad essi le prime informazioni sull'avaria occorsa e successivamente procederà all'ispezione del mezzo per individuare l'eventuale guasto e la sua reale consistenza.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore riceva una richiesta di intervento su strada, lo stesso sarà prontamente effettuato tramite officina mobile, si procederà ad ispezionare il veicolo e valutare, se possibile la riparazione e rimessa in marcia del veicolo in condizioni di sicurezza o se necessario traino e trasporto in officina.

Par. 6 (Responsabilità)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose coinvolte nell'esecuzione del servizio di manutenzione.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i danni che la Geofor S.p.A o terzi dovessero subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi commessi dall'Appaltatore nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilità ed entro i termini previsti, dei veicoli sottoposti a manutenzione.

ART 10 — SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI

Par. 1 (Oggetto del servizio)

1. Il servizio di lavaggio ha per oggetto:

- tutti gli automezzi utilizzati per la raccolta e trasporto rifiuti, per lo spazzamento stradale, per il trasporto di cassoni scarrabili, per le attività varie a qualunque titolo posseduti,
- tutte le attrezzature di proprietà della Geofor spa come cassoni scarrabili, presse scarrabili, cosiddette “vasche multibenna” ecc.;
- tutte le autovetture e furgoni aziendali;

Si specifica che il servizio di lavaggio riguarda tutti mezzi sopra elencati utilizzati da Geofor anche non inclusi nel progetto di finanza.

2. Geofor si impegna, in base al proprio ciclo di lavorazione e alla capacità ricettiva degli impianti, alla consegna dei veicoli per le operazioni di lavaggio. L'Aggiudicatario si impegna altresì alla restituzione degli stessi ai cantieri di provenienza. Resta inteso che tali obblighi saranno vigenti solo fino al momento in cui tutti i veicoli interessati dal servizio saranno ricoverati presso differenti piazzali. Dal momento in cui saranno ricoverati presso l'unico piazzale dotato di impianto di lavaggio, anche la presa in consegna sarà gestita dall'appaltatore.

3. Gli automezzi aziendali sono lavati secondo le frequenze elencate nella tabella che segue che indica per ciascuna tipologia di mezzo il numero di lavaggi a cui sono sottoposti tutti i mezzi di quella categoria:

TIPO MEZZO	FREQUENZA MENSILE LAVAGGIO INTEGRALE	FREQUENZA MENSILE LAVAGGIO SOLA ATTREZZATURA
GRU PIANALE	0,5	
GRU PIANALE CARICO BENI	0,5	
PIANALE FISSO Mov. cassonetti	0,3	
SPONDA IDRAULICA tipo daily CAT B	0,5	
furgoncini VASCA	1	4
furgoncini VASCA5	1	4
COSTIPATORE raccolta CAT B	1	4
COSTIPATORE raccolta CATC	1	4
COMPATTATORE LATERALE	1	4
COMPATTATORE TIPO NORD ENGINEERING	1	4
COMPATTATORE POSTERIORE DUE ASSI	1	4

COMPATTATORE POSTERIORE TRE ASSI	1	4
VEICOLO SCARRABILE	1	0
VEICOLO SCARRABILE + GRU	1	0
VEICOLO SCARRABILE MULTIBENNA	1	0
SPAZZATRICE	1	TUTTI GIORNI, ESCLUSI DOMENICHE E FESTIVI, AD OGNI FINE TURNO
CASSONI E PRESSE SCARRABILI		3 CASSONI O PRESSE A SETTIMANA
AUTOVETTURE E FURGONI AZIENDALI	UN LAVAGGIO OGNI SEI MESI	

Par. 2 (Definizioni)

1. Per "lavaggio integrale si intende il lavaggio dell'intero automezzo nel suo complesso. Pertanto consiste nel lavaggio accurato della carrozzeria, degli interni della cabina con aspirazione dello sporco e igienizzazione e, se presente, lavaggio accurato della eventuale attrezzatura per la raccolta e/o trasporto dei rifiuti.
2. Per "lavaggio attrezzatura" si intende il lavaggio completo dell'attrezzatura per la raccolta di rifiuti presente sul mezzo. Tale tipologia di lavaggio si applica esclusivamente a compattatori, costipatori, vasche e mezzi simili.

Par. 3 (Descrizione del servizio e prescrizioni tecniche)

1. Il servizio di lavaggio dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche tecniche:

Programmazione del servizio:

L'Aggiudicatario organizza autonomamente il programma di lavaggio degli automezzi rispettando i vincoli di messa a disposizione dei mezzi di cui all'art. 5 e la frequenza di lavaggio di cui al par. 1 del presente articolo.

Geofor tramite il responsabile del servizio comunica giornalmente all'appaltatore quali mezzi sono da lavare in base ad eventuali specificità rispetto al lavaggio standard definito, per ogni tipologia di automezzo ed allestimento.

L'Aggiudicatario programmerà autonomamente i lavaggi richiesti dalla propria officina manutenzione per automezzi da lavare prima della riparazione e prima delle revisioni.

Geofor potrà richiedere all'appaltatore eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi di lavaggio, fermo restando che le prestazioni aggiuntive verranno eseguite dall'aggiudicatario secondo disponibilità e compatibilmente con lo svolgimento delle prestazioni ordinarie. Alle prestazioni ed ai servizi di lavaggio aggiuntivi verrà applicato il seguente listino.

TIPO MEZZO	Lavaggio Integrale	Lavaggio solo Attrezzature
GRU PIANALE	€ 29,50	€ 8,70
GRU PIANALE CARICO BENI	€ 29,50	€ 8,70
PIANALE FISSO Mov. cassonetti	€ 29,50	€ 8,70
SPONDA IDRAULICA tipo daily CAT B	€ 29,50	€ 8,70
SPONDA IDRAULICA tipo daily CAT C	€ 29,50	€ 8,70
furgoncini VASCA 3 MC	€ 15,00	€ 8,70
furgoncini VASCA 5 MC	€ 27,50	€ 8,70
COSTIPATORE raccolta CAT B	€ 27,50	€ 8,70
COSTIPATORE raccolta CATC	€ 27,50	€ 8,70
LATERALE	€ 32,50	€ 18,70
NORD ENGINEERING	€ 32,50	€ 18,70
POSTERIORE DUE ASSI	€ 32,50	€ 18,70
POSTERIORE TRE ASSI	€ 32,50	€ 18,70
SCARRABILE	€ 32,50	€ 18,70
SCARRABILE + GRU	€ 32,50	€ 18,70
SCARRABILE MULTIBENNA	€ 32,50	€ 18,70
SPAZZATRICE	€ 32,50	€ 18,70
Cassoni scarrabili non compattanti	€ 29,50	€ 10,50
Cassoni scarrabili compattanti	€ 29,50	€ 10,50
Cassonetti/campane stradali fino a 3200 litri	€ 29,50	€ 10,50
Auto e Furgoni aziendali	10,00 €	5,00 €

2. Qualora il servizio non possa essere svolto, per cause non dipendenti dall'appaltatore quali, scioperi, situazioni meteorologiche particolari, lo stesso provvederà ad informare tempestivamente Geofor, comuni-

cando alla stessa le modalità di recupero delle prestazioni. Viceversa, nel caso sia Geofor ad essere impossibilitata a mettere a disposizione dell'appaltatore gli automezzi programmati per il lavaggio, l'appaltatore ne sarà informato nel più breve tempo possibile.

Par. 4 (Rendicontazione del servizio)

1. L'appaltatore, giornalmente, dovrà trasmettere a Geofor la lista degli automezzi lavati.
2. L'appaltatore inoltre trasmetterà alla fine di ogni mese un prospetto che sarà oggetto di riscontro da parte di Geofor.

Par. 5 (Movimentazione degli automezzi da lavare)

1. Fermo restando quanto specificato al precedente Par. 1, dal momento in cui tutti i veicoli interessati dal servizio saranno ricoverati presso un unico piazzale sarà compito dell'appaltatore prelevare gli automezzi da lavare dai parcheggi interni ai cantieri di Geofor e di parcheggiarli nuovamente nelle stesse aree dopo l'esecuzione del servizio richiesto.
2. La movimentazione in ingresso ed uscita delle presse e container scarrabili è sempre a carico della Geofor.

Par. 6 (Controllo della qualità del servizio)

1. Geofor ha la facoltà di eseguire attente verifiche che lo svolgimento del servizio avvenga a regola d'arte, sulla base di quanto giornalmente dichiarato nell'apposito modulo di rendicontazione lavori eseguiti.
2. L'accertamento di eventuali danni agli automezzi di proprietà di Geofor o di Soggetti terzi o alle cose in genere, oltre che alle persone, sarà contestato verbalmente e per scritto all'appaltatore, al fine di permettere sopralluoghi di accertamento in contraddittorio, compatibilmente con i servizi che gli automezzi devono comunque eseguire.

Par. 7 (Lavaggio esterno dei veicoli in genere)

1. La carrozzeria dell'automezzo e dell'allestimento dovrà essere accuratamente ripulita da polvere, fango e residui in genere, al fine di presentare un aspetto decoroso; L'utilizzo delle lance sotto pressione dovrà essere eseguito in sicurezza, escludendo la possibilità di investire con il getto altre persone. Occorre fare attenzione a non dirigere direttamente il flusso d'acqua su organi particolarmente delicati come telecamere, cablaggi elettrici, fine corsa e sensore ad ultrasuoni.
2. Nota per ALLESTIMENTI DI AUTOCARRO PER RACCOLTA RIFIUTI CON CARICAMENTO A PALA O A CASSETTO.

- Lavaggio vano contenimento rifiuto: per procedere all'accurato lavaggio del cassone occorre aprire il portellone posteriore e le portelle di tenuta liquami (consultare il Manuale Uso e Manutenzione del Costruttore dell'allestimento di compattazione);
- Sono utilizzabili anche eventuali accessi laterali; quindi rimuovere tutti i residui/rifiuti presenti, inclusa per i compattatori la pulizia del sistema di compattazione ed il retro del piatto espulsore;
- Di prassi il lavaggio viene eseguito con acqua fredda;
- L'eventuale utilizzo di lance ad acqua calda sotto pressione dovrà essere eseguito in sicurezza, escludendo la possibilità di investire con il getto altre persone;
- L'operatore dovrà eseguire il lavaggio incluso il portellone posteriore ed il cassetto di compattazione portandosi posteriormente al veicolo, ma non stando sotto il portellone aperto;

3. Nota per PRESSE SCARRABILI CON CARICAMENTO A PALA E /O A CASSETTO

- Il personale di Geofor trasporta e scarra a terra;
- Il personale della ditta aggiudicataria, con proprio mezzo scarrabile, posiziona la pressa nel lavaggio;
- lavaggio con lancia a pressione ed acqua calda dell'esterno;
- svitamento bulloni paratia anteriore e sua rimozione per avere accesso al gruppo motore;
- lavaggio con acqua fredda del gruppo motore;
- rimontaggio della paratia e fissaggio con i bulloni;
- personale dell'appaltatore apre il portellone posteriore;
- Vedi Manuale della pressa scarrabile: "per nessun motivo si deve operare nelle immediate vicinanze del portellone aperto senza prima aver fissato lo specifico puntone di blocco meccanico", quindi, si deve prelevare il puntone di blocco meccanico pressa e fissarlo in posizione come illustrato sul Manuale del Costruttore.
- Lavaggio con acqua fredda dell'interno;
- Chiusura portellone posteriore;
- Il personale della ditta aggiudicataria, con proprio mezzo scarrabile preleva la pressa lavata e la ricolloca nel parcheggio predisposto;

4. Il rifiuto rimosso nel lavaggio del vano contenimento rifiuto deve essere raccolto nei cassonetti con ruote all'uopo messi a disposizione e descritti in seguito l'interno del cassone dell'allestimento dovrà essere pulito in maniera accurata, con la rimozione di tutti i residui/rifiuti presenti, inclusa per i compattatori la pulizia del sistema di compattazione ed il retro del piatto espulsore, L'utilizzo delle lance ad acqua sotto pressione dovrà essere eseguito in sicurezza, escludendo la possibilità di investire con il getto altre persone.

5. Lavaggio sottoscocca: quando richiesto, ad esempio da parte dei meccanici dell'officina di manutenzione, dovrà essere lavata la parte sottostante il telaio ed in particolare le zone da essi indicate, in modo che risultino quanto possibile pulite le zone oggetto di intervento.
6. Pulizia interno cabina: a completamento del lavaggio, l'appaltatore procederà alla igienizzazione della cabina di guida che consisterà nella aspirazione degli eventuali residui su pavimento cabina, sedili e rimanenti zone, compreso la pulizia del cruscotto, del volante e dei vetri da realizzarsi tramite idonei panni e prodotti detergenti;
7. Durante le operazioni di lavaggio occorrerà fare attenzione ad evitare danneggiamenti ad allestimenti ed attrezzature in genere (lampeggianti, etc.) e si dovrà preventivamente controllare la chiusura dei finestrini della cabina di guida onde evitare infiltrazioni d'acqua nella stessa;
8. La produzione di acqua calda con le due apparecchiature è ottenuta tramite combustione di gasolio. Ogni apparecchiatura è dotata di un serbatoio separato, posto all'interno di un contenitore metallico con funzione di protezione contro eventuali sversamenti. Il rifornimento dei serbatoi è a cura dell'appaltatore che lo eseguirà ponendo in essere ogni accorgimento ed attenzione. In caso vengano impiegati contenitori mobili, dovranno essere conformi alle normative in materia.
9. Al termine dei lavaggi, giornalmente, dovranno essere eseguite le seguenti attività:
 - riordinare e pulire le attrezzature ed apparecchiature messe a disposizione in comodato d'uso gratuito da Geofor, nonché eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle stesse;
 - depositare nei luoghi previsti e concordati con Geofor, sotto la propria responsabilità e custodia, i diversi detergenti, le eventuali proprie attrezzature, di cui si dovrà garantire l'ordine e la pulizia quotidiana;
 - riordinare e pulire le corsie di lavaggio e tutte le aree che sono state oggetto di attività. In particolare sarà curata la rimozione dei rifiuti a terra ed all'interno dei pozzetti di raccolta acque, conferendo gli stessi nei cassonetti (tipo stradale con ruote pivotanti e dotate di freno) messi a disposizione da Geofor.
 - quando i cassonetti del punto precedente saranno quasi pieni, l'appaltatore dovrà:
 - trasferire i cassonetti all'esterno del capannone, nella apposita area assegnata;
 - segnalare l'avvenuto riempimento dei cassonetti a Geofor, che a sua volta provvederà al loro prelievo nel punto previsto, al loro svuotamento ed infine alla loro riconsegna, collocandoli vuoti nel punto di prelievo.
10. Per quanto concerne il lavaggio delle presse scarrabili, l'Aggiudicatario si impegna ad effettuare il lavaggio di un massimo di n. 3 (tre) veicoli di tale tipologia a settimana.

Par. 8 (Obblighi dell'appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a:

- α. eseguire i servizi con professionalità, a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme di Legge;
- β. organizzare i servizi con tutte le cautele, anche al fine di evitare, sia pure indirettamente, danni alle persone o alle cose, e adottare tutte le misure di sicurezza, dispositivi, provvedimenti, mezzi personali di protezione, prescritti dalla legge o resi necessari - secondo le particolarità del servizio, l'esperienza e la tecnica - per tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore;
- χ. eseguire i servizi nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di impatto, tutela ambientale e di sicurezza e sollevare, così come solleva da ogni responsabilità il Committente per eventuali danni ambientali e per qualsiasi altro danno che si dovesse verificare in conseguenza diretta o indiretta del servizio oggetto del contratto;
- δ. rendere edotti i propri lavoratori circa le condizioni dell'insediamento del Committente, l'ubicazione delle aree operative, le vie di accesso e di transito, gli impianti, i macchinari, le lavorazioni che vi si svolgono ed i rischi che implicano, nonché circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente.
- ε. cooperare con la Committente nelle attività che la stessa effettuerà per il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori dell'Appaltatore e del Committente, e collaborare all'informazione reciproca per la realizzazione di un'opera efficace di protezione e prevenzione;
- φ. fornire al Committente, prima dell'inizio delle attività, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati per le attività oggetto di appalto. Utilizzare prodotti e detersivi conformi alle vigenti normative e consigliati dal produttore delle attrezzature di lavaggio detenute in comodato
- γ. impedire ai propri lavoratori di fare uso di attrezzi, utensili, macchine o parti di esse, impianti o cose in genere di proprietà della Committente o comunque in disponibilità della stessa che non sono oggetto di comodato. Di questo divieto si impegna ad informare previamente tutti i propri dipendenti dai quali esigerà che sia osservato;
- η. utilizzare personale dipendente qualificato ed abilitato alla guida degli automezzi secondo le disposizioni di Legge vigenti e secondo il nuovo Codice della Strada, per l'attività di trasferimento degli automezzi all'impianto di lavaggio e viceversa.
- ι. eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle apparecchiature messe a disposizione in comodato d'uso gratuito da Geofor e le pulizie quotidiane delle stesse, in condizioni di sicurezza ed in conformità a quanto contenuto nei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature medesime; dare evidenza al Committente, dietro sua richiesta, degli interventi di ordinaria manutenzione svolti;
- ϕ. usare l'attrezzatura con diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, osservando particolare attenzione durante le fasi di rifornimento di carburante al sistema di

riscaldamento dell'acqua e durante l'utilizzo delle lance di spruzzatura di acqua in pressione e ad alta temperatura;

- κ. depositare, sotto la propria responsabilità e custodia, i prodotti detergenti e le eventuali proprie attrezzature in idonei luoghi nei pressi dei lavaggi, concordati con Geofor, di cui dovrà garantire l'ordine e la pulizia quotidiana;
- λ. rendere edotto il proprio personale, operante a qualunque titolo, che non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente riguardo allo svolgimento della propria attività di lavaggio, che risponderà del proprio operato esclusivamente al responsabile designato dal proprio Datore di lavoro.
- μ. l'appaltatore rimane responsabile di ogni danno causato nell'esecuzione delle lavorazioni o nello spostamento dei mezzi
- ν. procedere al rinnovo delle attrezzature ed impianti per come proposte nel progetto tecnico, ed a mantenerle in perfetto stato di efficienza e funzionalità fino al termine del presente contratto (o progetto)
- ο. sostenere gli oneri relativi alle utenze (luca, gas e acqua) nonché gli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti e delle acque reflue.

Par. 9 (Obblighi del Committente)

1. Geofor si obbliga a:

- α. mettere a disposizione dell'Appaltatore gli impianti di lavaggio esistenti presso le sedi di Pontedera, viale America nr 105 e di via di Granuccio Loc. Ospedaletto (PI) e la nuova sede di Calcinaia (PI) e cedere in comodato d'uso gratuito le attrezzature in esso contenute;
- β. comunicare quotidianamente all'Appaltatore il programma degli automezzi da sottoporre a lavaggio;
- χ. corrispondere all'Appaltatore il prezzo pattuito.